

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA
FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ, SERVIZIO CIVILE

Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di "officine culturali" e "officine di teatro sociale" con caratteristiche di servizio per il territorio regionale.

Art.1 Normativa e contesto di riferimento

Art.2 Obiettivi e finalità

Art.3 Soggetti beneficiari dei contributi

Art.4 Interventi ammissibili

Art.5 Spese ammissibili

Art.6 Copertura economica

Art.7 Contenuto della proposta progettuale

Art.8 Procedura di presentazione delle proposte progettuali

Art.9 Istruttoria formale e cause di inammissibilità

Art.10 Valutazione tecnica e concessione del contributo

Art.11 Concessione di contributi per l'annualità 2027-2028

Art.12 Modalità di erogazione del contributo

Art.13 Esecuzione delle attività e obblighi a carico dei beneficiari

Art.14 Modalità di rendicontazione, riduzioni e revoche

Art.15 Obblighi informativi, di comunicazione e promozione delle attività progettuali e dei risultati conseguiti

Art.16 Attività di monitoraggio, ispezione e controllo

Art.17 Informativa ai sensi del Codice di protezione dei dati personali

Art.18 Regime di aiuto

Art.19 Informazioni sul procedimento

Art. 1 Normativa e contesto di riferimento

La Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 15/2014 e successive modifiche, articolo 3, commi 2 e 3, intende sostenere iniziative a carattere pluriennale tese a garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale di spettacolo dal vivo nel territorio regionale, utilizzando le risorse assegnate con la deliberazione della Giunta regionale n. 194 /2026. Il sostegno regionale ai suddetti interventi è concesso ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241/1990.

Art. 2 Obiettivi e finalità

Le iniziative devono consentire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) realizzare progetti tesi alla stabilità, caratterizzati da uno stretto rapporto tra il soggetto che realizza l'attività di animazione artistica e culturale e la realtà territoriale e mirati a riequilibrare l'offerta culturale nel territorio regionale, con particolare attenzione alle aree carenti di servizi culturali. Tali attività debbono contribuire alla formazione del pubblico ed

alla crescita della conoscenza dei cittadini, in particolare dei giovani, dei linguaggi dello spettacolo dal vivo e delle diverse espressioni artistiche;

- b) realizzare progetti tesi a promuovere il “teatro sociale”, ovvero quelle esperienze che usano il teatro, la musica e la danza per prevenire o attenuare il disagio nei luoghi dove è forte tale problematica (istituzioni totali, aree urbane disagiate di Roma Capitale etc.) e che perseguono finalità sociali, educative, terapeutiche e di integrazione culturale.

Art. 3 Soggetti beneficiari dei contributi

Possono presentare domanda di contributo associazioni, costituite per atto pubblico o scrittura privata registrata, fondazioni e cooperative in possesso dei seguenti requisiti:

- a) costituzione da almeno due anni alla data di pubblicazione del presente avviso;
- b) attività continuativa e preminente nel campo dello spettacolo dal vivo;
- c) assenza di attività partitiche o iniziative politiche, risultante dall’atto costitutivo e/o dallo statuto;
- d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- e) non essere destinatari, in proprio e/o nei confronti del legale rappresentante, di provvedimenti che comportano il divieto di ricevere contributi, sussidi o altre agevolazioni da parte della pubblica amministrazione, incluse la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le ipotesi di cui all’articolo 53 comma 16 ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 85 del decreto legislativo n.159/2011 in materia di “antimafia”, le situazioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto;
- f) ove qualificabili come datori di lavoro ai fini previdenziali o assistenziali non devono avere compiuto, anche ai sensi di quanto indicato dall’articolo 4 comma 1 lettera c della legge regionale n. 16/2007, violazioni in materia di obblighi previdenziali e assistenziali, ostative al rilascio del DURC.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti soggettivi di cui al presente articolo comporterà l’esclusione della proposta progettuale. La perdita del requisito intervenuta successivamente alla concessione, ma prima del saldo del contributo, salvo per il requisito di cui alla lettera d) e f) relativo al DURC (comportante l’attivazione dell’intervento sostitutivo previsto dalle disposizioni nazionali) comporterà la decadenza dal contributo concesso, con conseguente recupero dell’acconto eventualmente già erogato.

Sono esclusi dal presente avviso:

- le fondazioni e associazioni di rilevanza statale e regionale indicate all’articolo 7 della legge regionale n. 15/2014;
- le bande musicali e i gruppi corali, coreutici e teatrali a carattere amatoriale iscritti all’Albo di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 15/2014;
- soggetti la cui attività prevalente sia riconducibile al settore turistico o alla promozione turistica territoriale, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, enti di promozione turistica, APT, DMO, Pro Loco.

Art. 4 Interventi ammissibili

I soggetti di cui all'articolo 3 dovranno presentare un progetto a carattere biennale da sviluppare per la prima annualità **nel periodo compreso tra il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed il 15 luglio 2027 e per la seconda annualità nel periodo 16 luglio 2027- 15 luglio 2028.**

Non potranno essere sostenute attività già sostenute ai sensi dell'Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di "officine culturali" e di "officine di teatro sociale" con caratteristiche di servizio per il territorio regionale approvato con DD G09303 dell'11 luglio 2024.

I progetti riferiti all'articolo 2 lettera a) devono riguardare l'attivazione e la gestione di centri di promozione di spettacolo dal vivo con le caratteristiche di **“officine culturali”**, intese come iniziative di permanenza di un'organizzazione di animazione artistica e culturale in un ambito territoriale con funzioni di servizio alla comunità. Tali progetti dovranno, quindi, articolarsi in programmi annuali di attività, svolgersi in aree carenti di tali servizi e riguardare il territorio di uno o, preferibilmente, più comuni del Lazio, con l'esclusione di Roma Capitale.

Le Officine Culturali debbono assolvere alle funzioni di centro di promozione di spettacolo dal vivo ed operare con le seguenti modalità:

- operare secondo un piano di gestione fondato sul pareggio di bilancio e che utilizzi il contributo pubblico come base per ulteriori entrate derivanti dalla prestazione di servizi;
- operare con caratteristiche di continuità del servizio prestato nell'area di riferimento, valorizzando i patrimoni di storia, cultura e tradizioni specifici del territorio;
- operare in sedi idonee del territorio regionale quali teatri, centri culturali, scuole ecc., messi a disposizione, preferibilmente a titolo gratuito, per un periodo non inferiore ai tempi di attuazione del progetto, da enti locali o da altri soggetti pubblici e privati.

I progetti riferiti all'articolo 2 lettera b) devono riguardare l'attivazione e la gestione di **“officine di teatro sociale”**, intese come quell'insieme di attività laboratoriali e formative, con riferimento allo spettacolo dal vivo, che perseguono finalità sociali, educative e terapeutiche, divenendo anche strumento di prevenzione del disagio sociale. Tali attività devono essere rivolte in particolare al mondo giovanile, alla terza età e all'incentivazione della cultura dell'integrazione. Devono articolarsi in programmi annuali di attività e riguardare il territorio di uno o, preferibilmente, più comuni del Lazio.

Questi centri di promozione devono assolvere alle seguenti funzioni:

- operare secondo un piano di gestione fondato sul pareggio di bilancio e che utilizzi il contributo pubblico come base per ulteriori entrate derivanti dalla prestazione di servizi;
- operare con caratteristiche di specifica progettualità in questo settore di intervento;
- operare nei luoghi del disagio o nelle istituzioni totali (aree svantaggiate, periferie, ospedali, carceri etc.) anche con l'ausilio di sedi proprie o con sedi messe a disposizione dalle sopra citate istituzioni, da enti locali o da altri soggetti pubblici e privati, preferibilmente a titolo gratuito.

Non potranno essere sostenute le iniziative già sostenute ai sensi della legge regionale n. 15/2014, le attività turistiche, religiose e le sagre.

Art. 5 Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, nel rispetto dei massimali rispettivamente indicati, così come riportati nell'allegato E di cui all'articolo 7:

- A) Spese generali, fino ad un massimo del 20% delle spese ammissibili, articolate in:
- Affitto uffici
 - Utenze
 - Spese cancelleria e stampati
 - Polizza fideiussoria a garanzia del contributo
 - Prestazioni professionali per consulenze (commercialista, consulenze del lavoro, revisore dei conti)
- B) Stipendi personale dipendente
- C) Costi di produzione, articolati in:
- Compenso per direttore artistico e/o organizzativo
 - Compensi per collaboratori
 - Affitto (se dovuto) e allestimento spazi
 - Compensi per personale artistico
 - Compensi per personale tecnico
 - Spese SIAE
 - Noleggio attrezzature
- D) Spese per ospitalità direttamente imputabili all'iniziativa, fino ad un massimo del 15% delle spese ammissibili, articolate in:
- Alberghi
 - Ristoranti
 - Viaggi
- E) Costi di pubblicità e comunicazione, fino ad un massimo del 15% delle spese ammissibili, articolati in:
- Affissioni
 - Quotidiani e periodici
 - Radio e TV
 - Cataloghi, brochure, volantini, ecc.
 - Ufficio stampa
 - Altre forme di pubblicità

Non sono ammessi costi per l'acquisto di attrezzature.

Sono ammissibili a contributo esclusivamente i costi sostenuti a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Art. 6 Copertura economica

Per la prima annualità (2026-2027) le risorse a disposizione per gli interventi previsti dal presente Avviso sono pari ad € 300.000,00.

La dotazione finanziaria per la seconda annualità (2027-2028) verrà individuata solo a seguito dell'approvazione della legge regionale di bilancio 2027 e del programma operativo annuale degli interventi 2027, previsto dall'articolo 14 della legge regionale n. 15/2014 e successive modifiche, nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità previste dal decreto legislativo n.118/2011.

L'eventuale concessione di un contributo per l'annualità 2027-2028 è quindi subordinata all'approvazione dei sopraindicati documenti e seguirà le modalità e le procedure previste dall'articolo 11.

Art.7 Contenuto della proposta progettuale

I soggetti interessati potranno presentare, pena la non ammissione, un'unica domanda, indicando a quale tipologia di progetto si intende partecipare nell'ambito dell'avviso, completa della seguente documentazione:

- a. istanza (allegato A);
- b. scheda anagrafica (allegato B);
- c. curriculum dell'organismo proponente e relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni (max 3 cartelle) (allegato C);
- d. descrizione dettagliata del progetto, comprensiva di cronoprogramma (max 5 cartelle), articolata per annualità (allegato D);
- e. bilancio economico di previsione articolato per annualità delle singole voci di spesa e delle entrate derivanti da incassi, sponsorizzazioni e da contributi di altri enti (allegato E);
- f. elenco del personale artistico e tecnico, articolato per annualità (allegato F);
- g. dettagliata descrizione della/e struttura/e sede dell'attività e delle attrezzature disponibili, articolata per annualità (allegato G);
- h. copia del titolo di disponibilità della/e struttura/e sede delle attività;
- i. fotocopia documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante (salvo ricorrano le ipotesi di cui alle lettere a) e c bis) del comma 1 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 82/2005, le quali esonerano dalla allegazione della fotocopia del documento di identità);
- j. atto costitutivo dell'ente nonché statuto aggiornato;
- k. copia della marca da bollo annullata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 (per tutti i soggetti non esenti dall'imposta di bollo).

Gli atti di cui alla lettera j possono essere sostituiti dall'indicazione della struttura della Regione Lazio che eventualmente li detiene (punto 2 dell'istanza).

Nella scheda anagrafica (allegato B) dovrà essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata, come indicato all'articolo 13, per ogni comunicazione inerente il procedimento, inclusa la richiesta di eventuali regolarizzazioni ai sensi dell'articolo 9. È quindi onere degli istanti garantire la corretta funzionalità di tale casella PEC, comunicando tempestivamente al responsabile del procedimento qualsiasi problema o variazione.

Art. 8 Procedura di presentazione delle proposte progettuali

La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente e completa della documentazione allegata di cui all'articolo 7 **deve essere inviata obbligatoriamente ed esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: spettacolodalvivo@pec.regione.lazio.it**, indicando in oggetto “Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di “officine culturali” e di “officine di teatro sociale” con caratteristiche di servizio per il territorio regionale”, **entro e non oltre le ore 23.59** del termine perentorio di **30 giorni** dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

È ammessa la presentazione di una sola domanda per ciascun soggetto. Nel caso di presentazione di più domande verrà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata. Saranno, quindi, considerate inammissibili tutte le altre.

La domanda e la documentazione allegata di cui all'articolo 7 devono essere compilate utilizzando esclusivamente gli appositi moduli allegati al presente avviso.

I documenti devono essere trasmessi in formato PDF (dimensioni complessive non superiori ai 10 megabyte). Pertanto, ove fosse necessario suddividere la documentazione in più PEC, le medesime dovranno essere inviate in sequenza, comunque tutte entro e non oltre il termine finale suindicato, indicando nel corpo di ciascuna mail i numeri progressivi e totali degli invii effettuati (es. PEC 1 di 3, 2 di 3 etc...).

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e, ove ricadente di sabato o in giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo utile.

Fanno fede la data e l'orario di spedizione risultanti dal dettaglio del sistema della PEC regionale; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

La Regione non assume responsabilità per il mancato ricevimento dovuto ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

L'invio della domanda mediante modalità diverse da quelle indicate dal presente avviso, oltre il termine o ad indirizzo diversi da quelli sopra indicati rappresenterà motivo di esclusione. La documentazione presentata non sarà restituita.

Art. 9 Istruttoria formale e cause di inammissibilità

Con atto del Direttore della Direzione Regionale competente, saranno dichiarate inammissibili le domande:

- rientranti nei casi previsti dall'ultimo periodo dell'articolo 8 (presentate con modalità diverse, oltre il termine o ad indirizzo diverso);
- presentate da soggetti privi dei requisiti previsti all'articolo 3;
- che presentino totale assenza di uno o più dei documenti indicati nell'articolo 7 lettere a) d) ed e);
- con istanza non sottoscritta dal legale rappresentante;
- nel caso di presentazione di più istanze, quelle antecedenti all'ultima presentata in tempo utile;
- presentate da fondazioni e associazioni di rilevanza statale e regionale indicate all'articolo 7 della legge regionale n. 15/2014;
- presentate da bande musicali o gruppi corali, coreutici e teatrali a carattere amatoriale iscritti all'Albo di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 15/2014;
- presentate da soggetti la cui attività prevalente sia riconducibile al settore turistico o alla promozione turistica territoriale;
- inerenti progetti di officine culturali svolti nel territorio di Roma Capitale.
- le iniziative già sostenute ai sensi della legge regionale n. 15/2014, le attività turistiche, religiose, le sagre.

Per ogni ulteriore carenza o irregolarità l'Amministrazione, ove necessario, provvederà a richiedere, mediante PEC all'indirizzo indicato dall'istante nella propria domanda, apposita integrazione/regolarizzazione, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per provvedere. In caso di mancata o incompleta integrazione/regolarizzazione nei termini assegnati l'istanza verrà dichiarata inammissibile a valutazione.

Art.10 Valutazione tecnica e concessione del contributo

Le domande ammesse saranno esaminate da una Commissione formata da tre dirigenti della Direzione Regionale competente, uno dei quali con funzioni di Presidente e da un funzionario regionale con funzioni di segretario.

La Commissione è istituita successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, con atto della Direzione Regionale competente.

La Commissione procederà alla valutazione dei progetti, anche dal punto di vista della congruità dei costi, indicandone il punteggio e proponendo il relativo contributo per la prima annualità (2026-2027) sulla base delle risorse destinate al presente avviso dalla deliberazione della Giunta regionale n. 194/2026 fino a concorrenza degli stanziamenti previsti.

La commissione di cui sopra valuta le domande disponendo di **settanta punti**, così distribuiti:

a) Qualità: massimo **sessanta punti**

1. fino ad un massimo di quindici punti per la qualità artistica e culturale del progetto;
2. fino ad un massimo di otto punti per la coerenza con uno o più obiettivi di cui ai precedenti artt.1-2;
3. fino ad un massimo di due punti per progetti che coinvolgono detenuti e/o ex detenuti;
4. fino ad un massimo di quindici punti in relazione al curriculum dell'organismo richiedente anche in considerazione dell'esperienza pregressa del soggetto proponente, maturata in officine culturali o di teatro sociale sostenute dalla Regione Lazio;
5. fino ad un massimo di cinque punti per la qualità, l'accessibilità ed il titolo di disponibilità degli spazi e delle strutture utilizzate per la realizzazione del progetto;
6. fino ad un massimo di dieci punti per il cast artistico e tecnico anche in considerazione della presenza di giovani al di sotto dei 35 anni di età;
7. fino ad un massimo di cinque punti per la disponibilità e la qualità di uno specifico programma di promozione e di comunicazione adeguati alla natura del progetto di officina ed alla sua efficace realizzazione sul territorio individuato.

b) Sostenibilità economica : massimo **dieci punti**:

1. fino ad un massimo di otto punti per l'affidabilità del bilancio preventivo e la congruità dei costi;
2. fino ad un massimo di due punti per la capacità di reperire altre risorse pubbliche o private.

Possono essere ammessi a contributo i progetti che conseguono una valutazione di **almeno 45 punti**. Per le officine culturali il sostegno regionale non può essere superiore all'importo di € **30.000,00** per annualità, non può superare l'80% dei costi ammissibili e in nessun caso eccedere il pareggio di bilancio.

Per le officine di teatro sociale il sostegno regionale non può essere superiore all'importo di € **20.000,00**, non può superare l'80% dei costi ammissibili e in nessun caso eccedere il pareggio di bilancio.

Non potranno ottenere il contributo previsto dal presente avviso i soggetti:

- a) che avendo beneficiato nell'annualità 2025 di contributi regionali ai sensi della legge regionale 15/2014 e successive modifiche, non abbiano realizzato l'iniziativa o presentato nei termini la relativa completa documentazione consuntiva relativa;
- b) che beneficino per lo stesso anno di altro contributo concesso per la medesima iniziativa ai sensi della legge regionale n.15/2014 e successive modifiche, fermo restando quanto indicato nell'articolo 4.

Nel caso previsto alla lettera b) il beneficiario è tenuto ad optare, dandone comunicazione alla Direzione regionale competente entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza dell'attribuzione dell'ulteriore contributo. Decorso inutilmente il suddetto termine la mancata comunicazione equivale alla rinuncia al contributo concesso, con conseguente revoca dello stesso.

La commissione di valutazione, all'esito dei lavori svolti, predispone la graduatoria delle domande valutate, con l'indicazione dei punteggi assegnati e del contributo richiesto.

Nel caso di inammissibilità o incongruità di alcune spese, la Commissione potrà procedere ad eliminare tali spese dal progetto, ai fini della quantificazione del contributo, o a ricondurne l'importo entro i limiti ritenuti congrui.

Con determinazione del direttore regionale competente in materia di cultura sono approvati la graduatoria dei progetti valutati, i punteggi assegnati e i contributi concessi per la prima annualità (2026-2027).

Le richieste di contributo sono finanziate secondo l'ordine della graduatoria, sino all'esaurimento delle risorse disponibili.

L'ultimo dei progetti ammessi è finanziato a concorrenza delle risorse disponibili, se le stesse sono pari all'importo del contributo richiesto.

L'elenco delle domande inammissibili e la graduatoria delle domande ammissibili saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio all'indirizzo www.regione.lazio.it, sezione cultura. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Successivamente la struttura regionale competente invia ai soggetti ammessi a contributo una comunicazione che deve essere sottoscritta dal rappresentante legale per l'accettazione del contributo. La mancata accettazione nei termini indicati nella suddetta comunicazione comporta la decadenza dal beneficio.

Art. 11 Concessione di contributi per l'annualità 2027-2028

Ai fini dell'eventuale concessione del contributo per le attività dell'annualità 2027-2028 l'Amministrazione procede come segue.

La Direzione regionale competente, una volta definite le risorse effettivamente disponibili per le attività della seconda annualità (2027-2028) ai sensi dell'articolo 6, provvede a determinare il contributo concedibile in misura proporzionale alle stesse.

Il contributo è concesso previa presentazione, **entro il 16 luglio 2027**, del programma definitivo, completo di cronoprogramma dettagliato, delle attività da realizzare nell'annualità 2027-2028.

La concessione del contributo per la seconda annualità (2027-2028) è disposta con apposito provvedimento della Direzione regionale competente, pubblicato ad ogni effetto di legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile e scaricabile anche dal sito www.regione.lazio.it.

All'erogazione dei contributi relativi agli interventi per la seconda annualità (2027-2028) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12.

Il contributo sarà erogato ai soli soggetti che abbiano regolarmente portato a termine e rendicontato gli interventi della prima annualità (2026-2027), senza incorrere in ipotesi di revoca integrale del contributo stesso.

Art. 12 Modalità di erogazione del contributo

La liquidazione dei contributi avviene in due tranches:

A) I tranche, compatibilmente con le disposizioni finanziarie e di bilancio vigenti e a seguito di:

a.1 presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente;

a.2; presentazione del programma definitivo, completo di cronoprogramma dettagliato, delle attività da realizzare nell'annualità.

Per l'annualità 2027-2028 la liquidazione della prima tranche verrà disposta a seguito della verifica della rendicontazione relativa alla prima annualità (2026-2027), per i soli soggetti per i quali non sia stata disposta la revoca integrale del relativo contributo.

B) II tranche, a saldo, a conclusione dei rispettivi programmi annuali di attività, compatibilmente con le disposizioni finanziarie e di bilancio vigenti e a seguito di presentazione di:

b.1 dettagliata relazione;

b2. rendiconto finanziario completo del bilancio consuntivo, di tutti i titoli di spesa o della certificazione del revisore contabile e della documentazione attestante le entrate;

b.3 copia di tutti i materiali pubblicitari, oltre alla documentazione fotografica o filmografica a dimostrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste dal progetto;

b4. copia del verbale dell'organo statutariamente competente che approva il rendiconto e che riporti le voci indicate nell'allegato E.

La Regione Lazio procederà alla liquidazione delle suddette tranches del contributo dopo la verifica della documentazione presentata e del documento di regolarità contributiva (D.U.R.C), nel rispetto della normativa vigente; in caso di accertata irregolarità, in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013).

Art. 13 Esecuzione delle attività e obblighi a carico dei beneficiari

I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione degli interventi entro i termini stabiliti dal presente avviso.

Con la firma apposta in calce all'istanza il richiedente autorizza l'Amministrazione a trasmettere all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), indicato nella scheda anagrafica allegata all'istanza, le comunicazioni inerenti il procedimento. È pertanto onere dell'istante garantire la funzionalità della suddetta casella di posta elettronica certificata, comunicando tempestivamente qualsiasi variazione o problema.

Con la firma apposta in calce all'istanza, ai relativi allegati, all'eventuale documentazione integrativa e all'atto di accettazione del contributo, il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza dal beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a contributo.

Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Le attività ammesse a contributo dovranno essere realizzate entro e non oltre il **15 luglio dell'annualità di riferimento**.

Art. 14 Modalità di rendicontazione, riduzioni e revoche

Il consuntivo dell'attività svolta deve essere trasmesso, pena la revoca del contributo, mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC: spettacolodalvivo@pec.regione.lazio.it entro il **termine perentorio del 15 settembre 2027** per la prima annualità (2026-2027) e del **15 settembre 2028** per la seconda annualità (2027-2028) con le modalità che verranno indicate dall'Amministrazione.

La rendicontazione deve fare riferimento a spese direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenute e pagate, opportunamente documentate e tracciabili, riferite all'arco temporale del programma.

I titoli di spesa ammessi ai fini della rendicontazione sono esclusivamente fatture e ricevute fiscali intestate al beneficiario, conformi e quietanzate.

I titoli di spesa di importo superiore a € 500,00 devono essere corredati dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento. Sono escluse dal pagamento in contanti le spese per il personale rientranti nell'ambito di applicazione della legge 27 dicembre 2017 n. 205 articolo 1, commi 910 e seguenti.

I soggetti beneficiari hanno la facoltà di far certificare la rendicontazione da un Revisore contabile soggetto terzo iscritto all'albo dei Revisori legali dei conti, che accerterà la validità, la regolarità di tutti i costi e la rispondenza a quanto previsto dal progetto approvato, certificandolo sotto la propria responsabilità tramite il modulo che sarà reso disponibile dalla Regione Lazio. La certificazione del Revisore dovrà essere firmata digitalmente dal professionista e trasmessa alla Regione Lazio Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: spettacolodalvivo@pec.regione.lazio.it entro la scadenza prevista per la presentazione della rendicontazione. Le spese relative al Revisore contabile potranno essere rendicontate nella voce "Spese generali - prestazioni professionali per consulenze" prevista nel modello di bilancio preventivo (Allegato E).

La Regione Lazio Direzione Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio Civile effettuerà controlli a campione sulla documentazione certificata dal Revisore.

La verifica dell'Amministrazione sui consuntivi dell'attività svolta costituisce presupposto per il perfezionamento dell'intervento finanziario e l'attribuzione del contributo.

Il contributo regionale non può superare il deficit esposto in bilancio e non può essere superiore all'80% dei costi ammissibili.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessaria alla regolarizzazione della rendicontazione. Il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in 15 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse.

Qualsiasi eventuale modifica alle attività previste nel progetto ammesso a contributo deve essere previamente autorizzata dall'Amministrazione. Ogni modifica non autorizzata potrà comportare la non riconoscibilità dei relativi costi.

In presenza di difformità tra le attività previste e quelle realizzate che abbiano comportato una modifica significativa dei dati finanziari o artistici indicati nel progetto approvato, l'Amministrazione può ridurre o revocare il contributo. In sede di liquidazione saranno anche operate riduzioni d'ufficio o revoche, in presenza di documentazione inidonea a giustificare il conto consuntivo presentato.

Fermi restando i limiti in precedenza indicati, l'importo del contributo è proporzionalmente ridotto nel caso in cui il bilancio consuntivo presenti uno scostamento nel totale delle spese ammissibili superiore al 20%. La riduzione sarà operata in sede di saldo per la percentuale eccedente il 20%, fermo restando il rispetto delle percentuali massime in precedenza indicate.

In presenza di una variazione in diminuzione superiore al 50% tra i dati di spesa indicati nel bilancio preventivo e quelli presentati a consuntivo, l'Amministrazione procederà alla revoca integrale del contributo, con il recupero con interessi delle somme eventualmente già liquidate.

L'amministrazione procederà alla revoca del contributo anche nei casi di mancata comunicazione dell'opzione di cui all'articolo 10 e di mancata accettazione del contributo entro il termine indicato nella comunicazione prevista nel medesimo articolo.

Art. 15 Obblighi informativi, di comunicazione e promozione delle attività progettuali e dei risultati conseguiti

Al soggetto beneficiario dei contributi è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 20 della legge regionale n. 16 del 20 maggio 1996 "1. Tutti i soggetti

beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi....”.

L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei contributi concessi.

Sono inoltre tenuti al rispetto di quanto previsto dall'articolo 1 comma da 125 a 129 della legge 4 agosto 2017 n. 124: “Adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza” e a collaborare attivamente e a raccogliere e fornire tutte le informazioni che verranno richieste a fini informativi e/o statistici in itinere ed ex post secondo modalità, tempistiche e schemi uniformi che verranno comunicati dall'Amministrazione. Il mancato rispetto dei suddetti obblighi potrà comportare la riduzione del contributo e, nei casi più gravi, la revoca dello stesso.

Art. 16 Attività di monitoraggio, ispezione e controllo

La Regione si riserva il diritto di disporre in qualsiasi momento verifiche, anche a campione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in relazione ai contributi concessi ed erogati, per accertare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari, riservandosi di revocare il contributo in caso di discordanza tra attività prevista e quella in corso di realizzazione. In caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali previste per legge, il beneficiario decade da contributo assegnato ed è tenuto a restituire ogni somma eventualmente già percepita, maggiorata degli interessi legali.

Art. 17 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi della vigente normativa privacy, europea e nazionale, si informa che i dati personali forniti saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza. Le necessarie informazioni sul trattamento sono contenute nell'allegata informativa (Allegato H) prevista dall'art. del Reg.(UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Art.18 Regime di aiuto

Ai sensi di quanto disposto dal Programma Operativo Annuale degli Interventi 2026, gli interventi di cui al presente avviso non costituiscono aiuti di stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Art. 19 Informazioni sul procedimento

La struttura responsabile del procedimento è la Direzione Cultura, Politiche Giovanili e della famiglia, Pari opportunità, Servizio Civile – Area Spettacolo dal Vivo.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Maurizio Todini email : mtodini@regione.lazio.it

Per informazioni Lucia Patrioli email:lpatrioli@regione.lazio.it